

Osservatorio Ambientale
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
DECRETO DIRETTORIALE n. 351 del 15 novembre 2019

Parere n. 11 del 15-10-2020

Progetto	Autostrada Regionale Cispadana Tratto dal casello Reggiolo Rolo, Autostrada A22, alla barriera Ferrara sud, Autostrada A13
Procedimento	Verifica di ottemperanza
Codice procedimento	VIP 5575
Condizione ambientale	Condizioni ambientali nn. 20 e 22 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e nn. 20, 22, e 43 della delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia – Romagna

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e ss.mm.ii., concernente la possibile istituzione, nel caso di progetti di competenza statale in materia di VIA particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, d’intesa con il proponente, di appositi osservatori ambientali finalizzati a supportare l’autorità competente nella verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, nonché a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti dette verifiche di ottemperanza;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali n. 190 del 25 luglio 2017 (da ora in poi: “Decreto VIA”), concernente la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto “Autostrada Regionale Cispadana”, presentato dalla società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., e in particolare l’articolo 1, in cui si prevede l’istituzione di un Osservatorio Ambientale avente il compito di provvedere alla verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 del medesimo Decreto VIA;

VISTO il decreto direttoriale n. 351 del 15 novembre 2019, che istituisce l’Osservatorio Ambientale Autostrada Regionale Cispadana (da ora in poi: “Osservatorio”), ai sensi dell’articolo 1, sezione A), prescrizione n. 49, del Decreto VIA;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del citato decreto direttoriale n. 351 del 15 novembre 2019 che prevede che l’Osservatorio si avvarrà del supporto del Nucleo Tecnico;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio prot. OA/Cisp/15/26-06-2020;

VISTA la nota prot. PG/290/2020 del 23 settembre 2020, acquisita agli atti dell’Osservatorio al prot. OA/Cisp/49/24-09-2020, con cui la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha presentato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (da ora in poi: “Direzione CRESS”) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 20 e 22, della sez. A) del Decreto VIA e nn. 20, 22 e 43 della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15/05/2017 allegata e parte integrante del Decreto VIA (da ora in poi: “delibera RER”);

VISTA la nota prot. 82631 del 15 ottobre 2020, acquisita agli atti dell’Osservatorio al prot. OA/Cisp/63/15-10-2020, con cui la Direzione CRESS ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica da parte dell’Osservatorio ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere è la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 20 e 22, della sez. A) del Decreto Via, che recitano:

“20. Per le nuove infrastrutture stradali (e quindi per tutte le viabilità di progetto) deve essere garantito l'inserimento dell'infrastruttura nel territorio con un proprio livello sonoro che, oltre a non superare i propri limiti, sommandosi al livello sonoro presente nell'area, non superi complessivamente il valore limite dell'area definito dalle infrastrutture già esistenti, come indicato nell'appendice IV al report "Panoramica interpretativa ed evidenziazione delle problematiche della normativa acustica Comunitaria e Nazionale con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'impatto acustico" redatto da ISPRA nell'ambito della convenzione MATTM-ISPRA "Supporto allo svolgimento delle attività della Commissione VIA Ordinaria e Speciale in merito alle problematiche dell'inquinamento acustico delle infrastrutture di trasporto", che costituisce l'allegato n. 1, parte integrante della delibera della Regione Emilia Romagna. Detti interventi vanno concordati nelle modalità con la Regione Emilia Romagna”;

“22. Per la mitigazione del rumore il progetto già prevede l'utilizzo di asfalti fonoassorbenti, si prescrive di valutare la sperimentazione dei nuovi asfalti ad elevata capacità fonoassorbente (sino a 5 dB, come ad esempio gli asfalti contenenti materiali gommosi) in alternativa alle barriere di mitigazione acustica; per tali asfalti dovrà essere preventivata l'adeguata manutenzione per mantenerne l'efficacia nel tempo. La sperimentazione va concordata nelle modalità con la Regione Emilia Romagna”;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere sono altresì le seguenti condizioni ambientali della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15/05/2017 (sez. C del Decreto Via):

“20. per le nuove infrastrutture stradali (e, quindi, per tutta la viabilità di progetto) deve essere garantito, l'inserimento dell'infrastruttura nel territorio con un proprio livello sonoro che, oltre a non superare i propri limiti, sommandosi al livello sonoro presente nell'area, non superi complessivamente il valore limite dell'area definito dalle infrastrutture già esistenti, come indicato nell'appendice IV al report “Panoramica interpretativa ed evidenziazione delle problematiche della normativa acustica Comunitaria e Nazionale con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'impatto acustico” redatto da ISPRA, nell'ambito della convenzione MATTM-ISPRA “Supporto allo svolgimento delle attività della commissione VIA ordinaria e speciale, in merito alle problematiche dell'inquinamento acustico delle infrastrutture di trasporto”, che costituisce l'allegato n. 1, parte integrante della presente delibera”;

“22. per la mitigazione del rumore il progetto già prevede l'utilizzo di asfalti fonoassorbenti, ma si prescrive, di valutare la sperimentazione dei nuovi asfalti ad elevata capacità fonoassorbente (sino a 5 dB, come ad esempio gli asfalti contenenti materiali gommosi) in alternativa alle barriere di mitigazione acustica; per tali asfalti dovrà essere preventivata l'adeguata manutenzione per mantenerne l'efficacia nel tempo;”;

“43. che le mitigazioni acustiche previste dal progetto nel tratto denominato "Variante di Novi", proseguano sino al confine tra il Comune di Novi di Modena e il Comune di Concordia;

CONSIDERATO che il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 20, ai sensi dell'articolo 2, della sez. A) del Decreto VIA, è prima della messa in esercizio (fase *post operam*);

CONSIDERATO che il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 22 ai sensi dell'articolo 2, della sez. A) del Decreto VIA, è in fase di esercizio (fase

post operam);

VALUTATO che il Proponente ha richiesto di anticipare la verifica di ottemperanza alla fase di progettazione definitiva in quanto eventuali modifiche progettuali necessiterebbero di essere definite prima della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che l'Osservatorio ritiene di poter svolgere la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 20 e 22 già nell'attuale fase di progettazione definitiva;

Condizione ambientale n. 20 della sez. A) del Decreto VIA e n. 20 della delibera RER

RITENUTO di potersi esprimere contestualmente sulle due condizioni ambientali in oggetto atteso che trattano gli stessi aspetti;

VISTA e CONSIDERATA la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente in allegato alla citata istanza di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 20 della sez. A) del Decreto VIA e n. 20 della delibera RER oggetto di esame e costituita da:

- 8014_PD_0_000_00000_0_GE_RG_07_A Parte Generale - Inquadramento generale dell'intervento procedura di verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. seconda istanza - Relazione
- 8015_PD_0_000_00000_0_GE_CO_08_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 1/6
- 8016_PD_0_000_00000_0_GE_CO_09_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 2/6
- 8017_PD_0_000_00000_0_GE_CO_10_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 3/6
- 8018_PD_0_000_00000_0_GE_CO_11_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 4/6
- 8019_PD_0_000_00000_0_GE_CO_12_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 5/6
- 8020_PD_0_000_00000_0_GE_CO_13_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 6/6
- 3628_PD_0_000_0MA00_0_AC_RG_01_B Relazione di impatto acustico (par. 2.9, 6,7, 8)
- 4811_PD_0_D01_DMA00_0_AC_RG_01_B Relazione di impatto acustico (par. 2.9, 6)
- 4978_PD_0_D02_DMA00_0_AC_RG_01_B Relazione di impatto acustico (par. 2.9, 6, 7)
- 5139_PD_0_D03_DMA00_0_AC_RG_01_B Relazione di impatto acustico (par. 2.9, 6, 7, 8)
- 5713_PD_0_D00_DMA00_0_AC_RG_01_B Relazione di impatto acustico (par. 2.9, 6, 7, 8);

PRESO ATTO che nota prot. 14/10/2020.0662861 del 14 ottobre 2020 acquisita agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/59/14-10-2020, la Regione Emilia-Romagna – Servizio viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua, ha comunicato di aver effettuato un confronto con il Proponente in data 18 aprile 2019 nel corso del quale ha fornito suggerimenti e indicazioni su come sviluppare la progettazione delle varianti al progetto definitivo, con particolare riferimento alle prescrizioni per le quali è stato esplicitamente richiesto che le modalità di ottemperanza dovessero essere condivise con la Regione;

VISTO e CONSIDERATO che, con riferimento alla condizione ambientale n. 20 della sez. A del Decreto VIA, con detta nota la Regione Emilia-Romagna sostiene che *“il Proponente ha confermato che lo studio acustico del Progetto Definitivo redatto nel 2012 già prevedeva la simulazione di tali infrastrutture con un proprio livello sonoro che, sommandosi al livello sonoro presente nell'area, non supera il valore limite della stessa.”*;

PRESO ATTO che nella nota integrativa del 3 novembre 2020 acquisita agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/73/03-11-2020, la Regione Emilia-Romagna – Servizio viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua, ha comunicato che *“facendo seguito a quanto emerso dalla riunione dell'Osservatorio Ambientale tenutasi in data 15 Ottobre 2020, si precisa che a fronte di quanto esaminato e rappresentato dal proponente per le prescrizioni esaminate si ritiene, per la parte di competenza, che le soluzioni esaminate siano rispondenti a quanto prescritto.”*;

CONSIDERATO che il Proponente nella Relazione presentata (8014-PD-0-000-00000-0-GE-RG-07-A) ha evidenziato che *“La valutazione dell'impatto acustico generato dalla nuova infrastruttura di progetto è stata condotta tramite un modello previsionale della propagazione del rumore che ha permesso la caratterizzazione dei livelli di rumore generati dalle infrastrutture esistenti e di progetto al fine di consentire un raffronto con i limiti di immissione fissati dalla normativa. Per ciascun ricettore interferito sono stati stimati i livelli di immissione generati dalla sola rumorosità prodotta dalle nuove infrastrutture, i cui limiti sono fissati dal DPR 142/2004 per le nuove infrastrutture, ed i livelli di immissione generati dalla rumorosità complessiva comprensiva del contributo di:*

- *rumore della nuova infrastruttura autostradale e relativa viabilità accessoria di nuova costruzione;*
- *rumore della viabilità esterna pre-esistente;*
- *rumore di eventuali linee ferroviarie, ove presenti;*

i cui limiti vanno confrontati con i “limiti concorsuali”.

Pertanto, per la verifica di concorsualità, come già esposto nella Relazione acustica integrativa predisposta per l'integrazione richiesta dal MATTM nel luglio 2013 (ID 4.31), è stato adottato il criterio di “doppia verifica”, in analogia a quanto indicato dal documento ISPRA citato.

In particolare, presso ogni ricettore è stato verificato che:

- *il solo rumore prodotto dalle nuove infrastrutture fosse inferiore ai limiti di immissione di cui al DPR 142/2004;*
- *qualora questo non si verificasse, sono state dimensionate opere di mitigazioni tali da garantire ovunque che il rumore prodotto dalle sole nuove infrastrutture di progetto sia ovunque inferiore ai limiti di cui al DPR 142/2004 per le nuove infrastrutture.*
- *il rumore complessivo prodotto dalla sovrapposizione del contributo delle nuove*

- infrastrutture e delle infrastrutture esterne risultasse inferiore al “limite concorsuale”, definito come il limite più alto fra i limiti di tutte le infrastrutture interferenti;*
- *nel caso quest’ultimo fosse risultato superato e quello della sola infrastruttura di progetto rispettato, è stato verificato se tale superamento “concorsuale” sia causato dal solo rumore delle infrastrutture esterne. In caso ciò si verificasse, avendo verificato il contributo del tutto trascurabile della nuova opera di progetto, si è previsto come unica mitigazione antirumore a carico della nuova infrastruttura l’adozione di interventi di mitigazione alla fonte (asfalto fonoassorbente, tappeto di usura tipo splittmastix), lasciando pertanto al gestore dell’infrastruttura realmente impattante sul ricettore l’onere del risanamento;*
 - *nel caso invece di superamento del limite concorsuale, ma qualora il contributo delle infrastrutture di progetto al rumore complessivo sia risultato non trascurabile, sono state previste adeguate opere di mitigazione (protezioni acustiche bidimensionali), anche se le stesse non sono sempre sufficienti per il completo rispetto dei limiti concorsuali, in quanto alcuni ricettori restano comunque impattati dal rumore proveniente da altre sorgenti sonore, su cui il Concessionario di Autostrada Regionale Cispadana non ritiene di aver alcun titolo ad intervenire, essendo viabilità gestite da altro Ente al quale spetta il compito di garantire, in accordo al DM 29.11.2000., il rispetto dei limiti di immissione stabiliti da Normativa, attuando piani di contenimento ed abbattimento del rumore.”;*

CONSIDERATO che, in merito al tema della cosiddetta “concorsualità”, ovvero la gestione dei casi di interferenza con infrastrutture di trasporto esistenti, il Proponente afferma nella Relazione di Impatto Acustico che fa riferimento al documento tecnico rilasciato dall’ISPRA e che i criteri applicati nel dettaglio sono stati ulteriormente esplicitati nella Relazione di ottemperanza;

CONSIDERATO che l’interpretazione in merito alla concorsualità è sostanzialmente concorde a quanto espresso dal citato documento tecnico di ISPRA;

VALUTATO che i calcoli relativi alla concorsualità sono sintetizzati nella Tabella in Allegato 1 alla Relazione di Impatto Acustico e che in essa vengono riportati il livello acustico stimato generato dalla sola Autostrada Cispadana e quello generato complessivamente da tutte le sorgenti considerate nel modello acustico; che entrambi vengono confrontati con i relativi limiti di singola sorgente e con quelli concorsuali;

CONSIDERATO che la Tabella di cui trattasi risulta di difficile lettura a causa dei seguenti aspetti: presenza di ricettori non eliminati nonostante l’introduzione di diverse varianti di tracciato; assenza della distanza tra recettore e bordo strada; frammistione fra ricettori soggetti e non soggetti a concorsualità;

VALUTATO che nonostante ciò, è stata verificata la corretta applicazione della metodica descritta dal Proponente rispetto ad un campione di ricettori in condizioni di concorsualità, prendendo in considerazione diverse casistiche riscontrate lungo il tracciato;

CONSIDERATO che ciò ha permesso di verificare da parte del Proponente, oltre al rispetto dei limiti concorsuali, anche il rispetto dei limiti propri della sua infrastruttura;

CONSIDERATO che nei casi, molto limitati, in cui il particolare contesto non permette di dimostrare preventivamente il rispetto dei limiti, il Proponente rinvia l'approfondimento a misurazioni in campo in sede di Piano di Monitoraggio Ambientale (vedi documento 3628 al paragrafo 8.2) e che sulla base degli esiti di tale monitoraggio, il Proponente procederà eventualmente all'adozione di ulteriori mitigazioni, similmente a quanto previsto dalle condizioni ambientali nn. 23 CTVIA e 26 RER, non oggetto di esame nel presente parere;

TENUTO CONTO del parere positivo contenuto nella relazione del Nucleo Tecnico e la sua integrazione, acquisite con prot. OA/Cisp/60/14-10-2020 e prot. OA/Cisp/77/04-11-2020;

VALUTATO pertanto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta dal Proponente e della relazione del Nucleo Tecnico, ottemperate le condizioni ambientali n.20 della sez. A) del Decreto VIA e n.20 della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15/05/2017;

Condizione ambientale n. 22 della sez. A) del Decreto VIA e n. 22 della delibera RER

RITENUTO di potersi esprimere contestualmente sulle due condizioni ambientali in oggetto atteso che trattano gli stessi aspetti;

VISTA e CONSIDERATA la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente in allegato alla citata istanza di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 22 della sez. A) del Decreto Via e n. 22 della delibera RER oggetto di esame e costituita da:

- 8014_PD_0_000_00000_0_GE_RG_07_A Parte Generale - Inquadramento generale dell'intervento procedura di verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. seconda istanza - Relazione
- 8015_PD_0_000_00000_0_GE_CO_08_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 1/6
- 8016_PD_0_000_00000_0_GE_CO_09_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 2/6
- 8017_PD_0_000_00000_0_GE_CO_10_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 3/6
- 8018_PD_0_000_00000_0_GE_CO_11_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 4/6
- 8019_PD_0_000_00000_0_GE_CO_12_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 5/6
- 8020_PD_0_000_00000_0_GE_CO_13_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 6/6

PRESO ATTO che nota prot. 14/10/2020.0662861 del 14 ottobre 2020 acquisita agli atti

dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/59/14-10-2020, la Regione Emilia-Romagna – Servizio viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua, ha comunicato di aver effettuato un confronto con il Proponente in data 18 aprile 2019 nel corso del quale ha fornito suggerimenti e indicazioni su come sviluppare la progettazione delle varianti al progetto definitivo, con particolare riferimento alle prescrizioni per le quali è stato esplicitamente richiesto che le modalità di ottemperanza dovessero essere condivise con la Regione;

VISTO e **CONSIDERATO** che, con riferimento alla condizione ambientale n. 22 della sez. A del Decreto VIA, con detta nota la Regione Emilia-Romagna sostiene di aver *“fornito al Proponente lo studio della Regione Toscana. Successivamente, lo stesso ha argomentato le motivazioni in base alle quali ha ritenuto non opportuno mettere in campo tali tipi di asfalti, con particolare riferimento alla durabilità e manutenzione degli stessi, che potrebbero rendere necessaria, a breve distanza nel tempo dalla posa in opera, l'installazione di nuove o più estese barriere fonoassorbenti, a causa della perdita di performance di tale tipo di pavimentazione.”*;

PRESO ATTO che nota prot. integrativa del 3 novembre 2020 acquisita agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/73/03-11-2020, la Regione Emilia-Romagna – Servizio viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua, ha comunicato che *“facendo seguito a quanto emerso dalla riunione dell'Osservatorio Ambientale tenutasi in data 15 Ottobre 2020, si precisa che a fronte di quanto esaminato e rappresentato dal proponente per le prescrizioni esaminate si ritiene, per la parte di competenza, che le soluzioni esaminate siano rispondenti a quanto prescritto.”*;

CONSIDERATO che il Proponente nella Relazione presentata (8014-PD-0-000-00000-0-GE-RG-07-A) ha evidenziato che *“La sperimentazione di asfalti ad elevata capacità fonoassorbente è stata condotta, a far data dal 2008, dalla Regione Toscana nell'ambito dello studio, denominato “Progetto Leopoldo”, finalizzato alla “predisposizione delle Linee Guida per la progettazione ed il controllo delle pavimentazioni stradali per la viabilità ordinaria”, e volto alla caratterizzazione prestazionale dei materiali di impiego nelle infrastrutture stradali, nonché alla realizzazione e verifica dei modelli di propagazione dei disturbi sonori e vibrazionali derivanti dall'azione del traffico veicolare.*

La grande quantità di dati sperimentali raccolti nel suddetto studio, che ha interessato in maniera estensiva tutto il territorio della regione Toscana in ambito urbano, si ritiene possano già costituire la sperimentazione richiesta dalla presente prescrizione e gli esiti dello stesso hanno portato il Concessionario a formulare le considerazioni di seguito espresse.

Si ritiene innanzitutto che l'elevato contenuto sperimentale dello studio svolto dalla Regione Toscana ed i valori ottenuti dalle prove in campo non giustifichino una modifica della pavimentazione ad oggi presente nel Progetto Definitivo di Autostrada Regionale Cispadana, in quanto dai risultati ottenuti si è rilevato che:

- *si ha una progressiva perdita di capacità di fonoassorbimento in breve tempo per effetto del riempimento dei vuoti del tappeto;*
- *si ha un progressivo aumento di rumore bordo strada nel tempo superiore ai 2dB (A) come rilevato dalle prove SPB (Statistical Pass-By);*

Di conseguenza, nell'ipotesi di adottare gli asfalti sperimentali anche per il Progetto di Autostrada Regionale Cispadana, al fine di garantire il costante rispetto dei limiti di immissione acustici su tutti i ricettori prospicienti l'opera, sarà necessario per il Concessionario procedere con una più

frequente sostituzione della sovrastruttura stradale, rispetto quanto attualmente previsto in Progetto Definitivo o, alternativamente, intervenire con l'istallazione di barriere acustiche.

Si precisa però che l'ipotesi di una frequente sostituzione dell'asfalto autostradale, con la cadenza emersa dallo studio e pari all'incirca a 2/3 anni, non garantisca il rispetto degli standard minimi funzionali che una viabilità autostradale deve garantire alla sua utenza, implicando continui interventi di interruzione e deviazione di traffico.

Si evidenzia inoltre che non si ha certezza che le pavimentazioni che si presume offrano un maggior grado di fonoassorbimento, quantomeno iniziale, possano al contempo garantire il medesimo grado di sicurezza all'utenza autostradale rispetto al pacchetto bituminoso attualmente previste in Progetto Definitivo.

Al contrario si ritiene che l'approccio adottato nel Progetto Definitivo della Cispadana garantisca maggiori vantaggi e certezze in termini di:

- *garanzia della pavimentazione (progettata per una durata decennale);*
- *prestazioni della pavimentazione utilizzata;*
- *sicurezza dell'utenza;*
- *durabilità dell'opera e riduzione della frequenza degli interventi manutenzione;*
- *garanzia di rispetto dei limiti Normativi in termini di impatto acustico su tutti i ricettori dell'opera autostradale.*

Per quanto sopra espresso, essendo acclarato che l'utilizzo di questi nuovi asfalti non possa ritenersi sostitutivo delle barriere acustiche previste in Progetto, e considerato il consolidato e sperimentato, in termini di benefici, uso congiunto di pavimentazione drenate fonoassorbente e barriere acustiche, ed anche alla luce delle accurate simulazioni condotte, si è ritenuto, per questo aspetto, di confermare la linea tenuta in ambito del Progetto Definitivo redatto nel 2012.”

CONSIDERATO che il Proponente fa riferimento ai risultati di uno studio condotto dalla Regione Toscana nel 2008, relativo all'utilizzo di asfalti fonoassorbenti ad alta capacità e che dai risultati ottenuti dalle prove in campo di tale studio, è stato rilevato che: si ha una progressiva perdita di capacità di fonoassorbimento in breve tempo per effetto del riempimento dei vuoti del tappeto e si ha un progressivo aumento di rumore bordo strada nel tempo superiore ai 2 dB (A), come rilevato dalle prove SPB (Statistical Pass-By);

CONSIDERATO che nel caso di utilizzo di asfalti fonoassorbenti ad alta capacità, al fine di garantire il costante rispetto dei limiti di immissione acustici su tutti i ricettori prospicienti l'opera in modo alternativo alle barriere acustiche, sarà necessario per il Concessionario procedere con una più frequente sostituzione della sovrastruttura stradale, stimabile in circa 2 o 3 anni, con conseguente diminuzione degli standard minimi funzionali garantiti dalla viabilità autostradale all'utenza;

VALUTATO che tali considerazioni portano il Proponente a ritenere che gli asfalti indicati ad elevata capacità assorbente non possano essere sostitutivi delle barriere in progetto e a mantenere gli asfalti assorbenti previsti a minor efficacia;

CONSIDERATO che si concorda con l'impostazione del Proponente che sottolinea le caratteristiche prestazionali non costanti di questa tipologia mitigativa a differenza di quanto assicurato dalle barriere acustiche, uniche in grado di mantenere il rispetto dei limiti normativi nel

tempo con limitata manutenzione;

TENUTO CONTO del parere positivo contenuto nella relazione del Nucleo Tecnico, acquisita con prot. OA/Cisp/60/14-10-2020;

VALUTATO pertanto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta dal Proponente e della relazione del Nucleo Tecnico, ottemperate le condizioni ambientali n. 22 della sez. A) del Decreto VIA e n. 22 della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15/05/2017;

Condizione ambientale n. 43 della delibera RER

VISTA e CONSIDERATA la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente in allegato alla citata istanza di verifica di ottemperanza alla condizione n. 43 della delibera RER oggetto di esame e costituita da:

- 8014_PD_0_000_00000_0_GE_RG_07_A Parte Generale - Inquadramento generale dell'intervento procedura di verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. seconda istanza - Relazione
- 8015_PD_0_000_00000_0_GE_CO_08_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 1/6
- 8016_PD_0_000_00000_0_GE_CO_09_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 2/6
- 8017_PD_0_000_00000_0_GE_CO_10_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 3/6
- 8018_PD_0_000_00000_0_GE_CO_11_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 4/6
- 8019_PD_0_000_00000_0_GE_CO_12_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 5/6
- 8020_PD_0_000_00000_0_GE_CO_13_A Planimetria di raffronto PD2012-PD2019 con localizzazione delle condizioni ambientali afferenti alla 2° istanza di verifica di ottemperanza tav 6/6
- 3628_PD_0_000_0MA00_0_AC_RG_01_B Mitigazioni ambientali – Studio acustico – Relazione di impatto acustico (par. 7.3, 8, 12-Allegato3)
- 3739_PD_0_000_0MA00_0_AC_PM_02_B Mitigazioni ambientali – Studio acustico – planimetrie di localizzazione degli interventi di mitigazione acustica - Tav 2/14
- 3711_PD_0_000_0MA00_0_AC_MM_02_B Mitigazioni ambientali – Studio acustico – Fase di esercizio - Mappature delle isofoniche nel periodo diurno con mitigazioni Tav 2/14
- 3725_PD_0_000_0MA00_0_AC_MM_16_B Mitigazioni ambientali – Studio acustico – Fase di esercizio - Mappature delle isofoniche nel periodo notturno con mitigazioni Tav 2/14

VISTA e **CONSIDERATA** la nota prot. PG/349/2020 del 30 ottobre 2020, acquisita agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/72/30-10-2020, con cui il Proponente ha trasmesso:

- 8014_PD_0_000_00000_0_GE_RG_07_B Parte Generale - Inquadramento generale dell'intervento procedura di verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. seconda istanza - Relazione
- 8022_PD_0_000_0MA00_0_GE_RE_09_A Parte generale - Inquadramento generale dell'intervento procedura di verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii. - Nota di approfondimento relativa al prolungamento della protezione antifonica in Comune di Concordia sulla Secchia sino al confine con il Comune di Novi di Modena
- 3752_PD_0_000_0MA00_0_MA_RG_01_C Interventi di inserimento paesistico-ambientale, ripristino e compensazione – Relazione descrittiva generale (cap.5.2.2)
- 3769_PD_0_000_0MA00_0_MA_IT_01_B Masterplan - Planimetria generale di progetto per un sistema integrato di fruibilità dei valori del territorio e degli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale
- 3771_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_02_B Planimetria di progetto con indicazione degli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale Tav 2/14
- 3772_PD_0_000_0MA00_0_MA_P5_03_B Planimetria di progetto con indicazione degli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale Tav 3/14
- 3796_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_02_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale Tav 2/14
- 3797_PD_0_000_0MA00_0_MA_FO_03_B Fotomosaico di progetto con indicazione degli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale Tav 3/14
- 3816_PD_0_A00_0MA00_0_MA_P2_05_B Planimetria di dettaglio con indicazione degli interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione e compensazione agro-ambientale - Tav 5/26;

PRESO ATTO che nota prot. 14/10/2020.0662861 del 14 ottobre 2020 acquisita agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/59/14-10-2020, la Regione Emilia-Romagna – Servizio viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua, ha comunicato di aver di aver effettuato in data 18/04/2019 un confronto con il Proponente sulle soluzioni individuate per ottemperare ad alcune le prescrizioni del Decreto VIA;

VISTO e **CONSIDERATO** che con detta nota la Regione Emilia-Romagna sostiene che *“il Proponente ha ribadito che lo studio acustico condotto dimostra che la prescritta barriera acustica aggiuntiva di 530 metri non è necessaria.”*;

PRESO ATTO che nota integrativa del 3 novembre 2020 acquisita agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/73/03-11-2020, la Regione Emilia-Romagna – Servizio viabilità, logistica e trasporto per vie d'acqua, ha comunicato che *“In particolare relativamente alla prescrizione n.43 RER si evidenzia che a seguito di un ulteriore confronto con il Proponente e sulla base dello studio*

acustico prodotto, che dimostra la non necessità della prosecuzione della barriera acustica con la riduzione di costi non necessari per l'opera in progetto, si è favorevoli che nelle fasi successive si preveda una soluzione che non contempra la realizzazione della barriera aggiuntiva di 530 metri.;

CONSIDERATO che il Proponente nella Relazione presentata (8014-PD-0-000-00000-0-GE-RG-07-B) ha evidenziato che *“La prescrizione, in maniera sintetica, ripropone la richiesta del Comune di Concordia sulla Secchia che, nell’ambito dell’istruttoria all’integrazione progettuale di VIA prodotta da ARC nel gennaio del 2016, ha chiesto che “la barriera antirumore individuata all’interno dell’elaborato SIA.I01.QIMP.01.07 con il codice ABA05 venga fatta proseguire fino al confine con il Comune di Novi di Modena”.* In ambito di tale integrazione progettuale è stato prodotto un opportuno studio acustico finalizzato al dimensionamento delle necessarie protezioni antifoniche finalizzate a garantire il rispetto dei limiti normativi di immissione acustica presso tutti i recettori censiti e presenti sul territorio.

Come deducibile dalla relazione di progetto e dai relativi elaborati grafici non risulta necessario prolungare la barriera acustica ABA05, dato che i recettori più prossimi ad essa, cod. CN001, CN004, CN005, CN006, CN007 e CN021, che si presume si voglia ulteriormente schermare con l’allungamento della barriera, risultano già adeguatamente tutelati dalle opere previste in Progetto, essendo evidente che i livelli di impatto acustico presso di essi dovuti al traffico autostradale, non risultano in nessun caso superiori ai limiti minimi previsti dalla vigente Normativa. Si ritiene, tuttavia, in questa fase, di assecondare la richiesta e prolungare la protezione antifonica presente in comune di Concordia sulla Secchia di ulteriori 530 m fino al confine comunale di Novi di Modena, nonostante non ve ne sia una effettiva necessità dal punto di vista acustico.

Con la finalità di illustrare le caratteristiche del manufatto e l’inserimento paesaggistico del medesimo è stata redatta la specifica relazione “nota di approfondimento relativa al prolungamento della protezione antifonica in comune di concordia sulla secchia sino al confine con il Comune di Novi di Modena”.

Si auspica comunque che nella successiva fase concertativa che si svolgerà in sede di Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo si possa rivedere tale richiesta rimuovendo la protezione antifonica, di cui non si ravvisa l’effettiva necessità.”;

CONSIDERATO che l’analisi della condizione ambientale evidenzia che i recettori potenzialmente interessati da un prolungamento della barriera con codice ABA05 fino al confine con il Comune di Novi di Modena siano già sufficientemente tutelati, in quanto risultano rispettati i limiti normativi secondo quanto previsto dallo Studio di Impatto acustico;

CONSIDERATO che il Proponente integra la documentazione inserendo il prolungamento della barriera antirumore per 530 metri,

PRESO ATTO che il Proponente dimostra mediante specifica nota di approfondimento (documento 8022_PD_0_000_00000_0_GE_RG_09_A), l’effetto di intrusione visiva che introduce tale manufatto, a fronte dei poco significativi benefici dal punto di vista acustico atteso che risultano già rispettati i vigenti limiti;

CONSIDERATO che la condizione ambientale non chiede di valutare l'inserimento della barriera acustica ma semplicemente di prolungarla fino al confine tra il Comune di Novi di Modena e il Comune di Concordia;


TENUTO CONTO del parere positivo contenuto nella relazione del Nucleo Tecnico e la sua integrazione, acquisite con prot. OA/Cisp/60/14-10-2020 e prot. OA/ Cisp/77/04-11-2020;

**Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato e considerato, questo
Osservatorio**


RITIENE

ottemperate le condizioni ambientali n. 20 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 20 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia-Romagna;
ottemperate le condizioni ambientali n. 22 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 22 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia-Romagna;
ottemperata la condizione ambientale e n. 43 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia-Romagna.

Prof. Maurizio Ricci



Ing. Carlotta Angelini



Dott. Chiara Guarnieri



Arch. Andrea Rosignoli



Dott. Valerio Marroni

Ing. Valerio Bussei



Ing. Alessandro Manni

Ing. Dario Vinciguerra

Arch. Gloria Resteghini

Rapporto di verifica

Nome file **Parere n.11.pdf.p7m**
Data di verifica **25/11/2020 09:50:13 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Alessandro Manni	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
 - La firma è in formato CADES-BES
 - La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 25/11/20 10.50

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/11/2020 13:43:37 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Alessandro Manni

Seriale: db2b89

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-MNNLSN58S01F257W

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 21/08/2019 09:12:29 UTC a 02/09/2022 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign



Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Parere n.11.pdf.p7m**
Data di verifica **25/11/2020 09:47:18 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Valerio Bussei	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 25/11/20 10.47

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 25/11/2020 06:54:23 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Valerio Bussei

Seriale: bbe09a

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BSSVLR62L04H223T

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 02/04/2019 06:26:51 UTC a 02/04/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign





Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Parere n.11.pdf.p7m**
Data di verifica **25/11/2020 13:28:37 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 VINCIGUERRA DARIO	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
2	 VINCIGUERRA DARIO	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	
	Appendice A		4	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 25/11/20 14.28

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/11/2020 14:00:42 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: VINCIGUERRA DARIO

Seriale: f41546

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-VNCDRA74H19G273U

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 25/11/2019 11:41:47 UTC a 25/11/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato PADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 25/11/20 14.28

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/11/2020 14:56:22 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: VINCIGUERRA DARIO

Seriale: f41546

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-VNCDRA74H19G273U

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 25/11/2019 11:41:47 UTC a 25/11/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign



Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Parere n.11.pdf.p7m**
Data di verifica **25/11/2020 13:26:27 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Gloria Resteghini	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
 - La firma è in formato CADES-BES
 - La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 25/11/20 14.26

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/11/2020 15:46:51 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Gloria Resteghini

Seriale: ac47e6

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-RSTGLR57T54A646T

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 21/01/2019 12:17:08 UTC a 21/01/2022 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign



Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Parere n.11.pdf.p7m**
Data di verifica **25/11/2020 09:54:24 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Marroni Valerio	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 25/11/20 10.54

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/11/2020 16:19:22 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Marroni Valerio

Seriale: 809133e8381075315d17f680c399f0

Organizzazione: Regione Emilia Romagna

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-MRRVLR56M28F288Y

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.8.1,displayText: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalita' di lavoro per le quali esso e' rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for

which it is issued.,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14,

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.2,

Validità: da 05/02/2018 00:00:00 UTC a 04/02/2021 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC